



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 11/03/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

BOLOGNESI MAURO, Presidente e Relatore

ALBERTINI BRUNA, Giudice

MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice

in data 11/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1318/2021 depositato il 01/06/2021

proposto da

Ristorante Savini Srl - 00748810157

Difeso da

Giulio Andreani - NDRGLI56D18G143I

Valeria Andreani - NDRVLR83B62L833Q

Rappresentato da Giuseppe Gatto - GTTGPP52M27H269H

ed elettivamente domiciliato presso giulio.andreani@pec.commercialisti.it

contro

Comune di Milano - Via Silvio Pellico 16 20100 Milano MI

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T1/RE-17090 IMU 2016

- sul ricorso n. 1324/2021 depositato il 01/06/2021

proposto da

Ristorante Savini Srl - 00748810157

Difeso da

Giulio Andreani - NDRGLI56D18G143I

Valeria Andreani - NDRVLR83B62L833Q

Rappresentato da Giuseppe Gatto - GTTGPP52M27H269H

ed elettivamente domiciliato presso giulio.andreani@pec.commercialisti.it

contro

Comune di Milano - Via S. Pellico 16 20100 Milano MI

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T1/RE-15027 IMU 2017

- sul ricorso n. 1325/2021 depositato il 01/06/2021

proposto da

Ristorante Savini Srl - 00748810157

Difeso da

Giulio Andreani - NDRGLI56D18G143I

Valeria Andreani - NDRVLR83B62L833Q

Rappresentato da Giuseppe Gatto - GTTGPP52M27H269H

ed elettivamente domiciliato presso giulio.andreani@pec.commercialisti.it

contro

Comune di Milano - Via S. Pellico 16 20100 Milano MI

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T1/RE-9065 IMU 2018

- sul ricorso n. 1326/2021 depositato il 01/06/2021

proposto da

Ristorante Savini Srl - 00748810157

Difeso da

Giulio Andreani - NDRGLI56D18G143I

Valeria Andreani - NDRVLR83B62L833Q

Rappresentato da Giuseppe Gatto - GTTGPP52M27H269H

ed elettivamente domiciliato presso giulio.andreani@pec.commercialisti.it

contro

Comune di Milano - Via S. Pellico 16 20100 Milano MI

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T1/RE-1220 IMU 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

Voglia codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Provinciale di Milano accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

1) quanto alla tutela cautelare: disporre, per le ragioni addotte, la sospensione ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992 dell'atto impugnato, attesi gli evidenti "fumus boni iuris" e "periculum in mora" rappresentati nei motivi spesi nel presente ricorso;

2) quanto al merito della presente controversia:

- dichiarare l'illegittimità delle pretese impositive e sanzionatorie recate nell'avviso di accertamento impugnato, per tutte le ragioni svolte, in via principale e subordinata, nel presente ricorso;

- in subordine, annullare l'irrogazione delle sanzioni in oggetto per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso;

- in ogni caso, con condanna del Comune di Milano, alla restituzione delle somme che risulteranno indebitamente corrisposte dalla società contribuente in corso di causa, per il titolo in contestazione, ivi compresi gli interessi.

Con vittoria, infine, di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE

CHIEDE

Che codesta spett. ma Commissione, disattesa ogni diversa e contraria istanza, richiesta, eccezione o deduzione, voglia così giudicare:

Nel merito: respingere il ricorso che impugna l'avviso di accertamento n. T1/RE – 17090 per l'anno 2016, notificato dal Comune di Milano il 12 marzo 2021 con il quale è stata contestata la mancata presentazione della dichiarazione IMU relativamente all'immobile di via Ugo Foscolo 5 ad uso commerciale identificato catastalmente al foglio 390 mappale 25 subalterno 701 – Categoria D08 Rendita: 144.300,00 euro;

La vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

E così per ogni ricorso (n.d.r.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Ristorante Savini S.r.l. opera nel settore della ristorazione ed è titolare di un ristorante situato in un immobile storico che si trova nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, di proprietà del Comune di Milano, ove svolge la propria attività da molto tempo.

In data 12 marzo 2021, il Comune di Milano ha notificato alla Società gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'IMU relativa al predetto immobile per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e le relative sanzioni, sul presupposto che il suddetto contratto abbia a oggetto una concessione e che il predetto tributo sia applicabile anche ai beni in concessione.

Con distinti ricorsi impugnava la Società eccependo:

- La nullità degli atti impugnati per violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 1, comma 162, l. 293/2006 e dall'art. 7 della l. n. 212/2000 ("Statuto del Contribuente) perché il Comune non ha allegato all'atto impugnato gli atti richiamati per relationem.
- Illegittimità dell'avviso impugnato per violazione dell'art. 1, comma 162, l. 293/2006 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000 per vizio di motivazione.
- L'illegittimità dell'avviso impugnato per violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 perché la componente non è titolare di una concessione.
- Illegittimità dell'avviso impugnato per contrarietà rispetto al principio della certezza dei rapporti tributari avente causa nella tutela del cd. legittimo affidamento di cui all'art. 10, co. 1 della l. n. 212/2000.
- Illegittimità dell'avviso impugnato in relazione all'irrogazione delle sanzioni per omessa

dichiarazione perché: a) non vi è alcun obbligo dichiarativo in capo alla comparente in relazione all'anno in oggetto; b) il Comune ha già irrogato la sanzione per omessa dichiarazione in relazione ad altre annualità.

· Illegittimità dell'atto impugnato in relazione all'irrogazione delle sanzioni per violazione del principio di legittimo affidamento e, in particolare, dell'art. 10, comma 1, dello Statuto del Contribuente, nonché per l'assenza dell'elemento della colpa nel comportamento tenuto dalla comparente.

· In subordine, illegittimità dell'atto impugnato in relazione all'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 10, comma 3. l. n. 212/2000.

Pertanto concludeva chiedendo quanto sopra riportato.

Si costituiva nei giudizi l'Ente locale impositore, il quale controdeduceva alle argomentazioni avversarie e concludeva chiedendo il rigetto dei ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei ricorsi per economia processuale.

La Società si duole in primis, della mancata allegazione degli atti richiamati.

L'eccezione è infondata in quanto l'atto impositivo motivato "per relationem" è legittimo anche senza l'allegazione dei documenti richiamati, ogni qualvolta l'atto riproduce il loro contenuto essenziale e consenta al contribuente il corretto esercizio del proprio diritto alla difesa, come è avvenuto nella fattispecie (v. Corte di Cassazione Ordinanza n. 20416/2018).

La Contribuente ha inoltre eccepito la carenza motivazionale degli avvisi di accertamento impugnati.

La Corte di Cassazione ha da tempo affermato il principio secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente "l'an" ed il "quantum" dell'imposta, come si è verificato nei procedimenti che qui ci occupano (Cass., sez. 5, 8/11/2017, n. 26431).

In particolare, il requisito motivazionale è stato soddisfatto indicando, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nella successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

Venendo ora al merito della debenza del tributo, osserva la Commissione che l'immobile ad uso commerciale identificato catastalmente al foglio 390 mappale 25 subalterno 701 – Categoria D/8, sito in via Ugo Foscolo n. 5, appartiene al demanio comunale.

Il Comune di Milano nel 2004 stipulava la concessione in capo alla Società Ricorrente, che in virtù della disposizione di cui all'articolo 9 D.lgs. 23/2011 richiamato in materia IMU dall'articolo 13 comma 2 del decreto legge 201/20111 diventava soggetto passivo d'imposta in quanto soggetto concessionario di bene demaniale.

La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che i negozi relativi all'utilizzazione dei beni facenti parte del demanio pubblico "non possono...dar luogo che ad atti di concessione in godimento temporaneo, quindi atti revocabili e come tali incompatibili con la disciplina legale propria delle locazioni degli immobili urbani" (v. sentenze n. 2030 del 24 luglio 1964; n. 8 del 9 gennaio 1973; n. 1225 dell'8 aprile 1976; n. 6916 del 15 dicembre 1982 e da ultimo n. 12831 del 23 dicembre 1998).

L'opinabilità della controversia, l'incertezza giurisprudenziale, la novità delle questioni trattate e motivi di equità impongono l'annullamento delle sanzioni irrogate e l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti annulla le sanzioni. Conferma nel resto. Spese compensate.

Così deciso in Milano in data 11 marzo 2022.

Il VPS Relatore

Mauro Bolognesi